

CAPITOLATO D'ONERI
PER IL SERVIZIO DI PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
PRESSO IL CENTRO DIURNO G. TONIOLATTI IN C.C. SCURELLE

Art. 1 - finalità

Il presente capitolato contiene le norme e le condizioni per l'affidamento del servizio di ambulatorio infermieristico e prelievi di laboratorio, presso l'ambulatorio medico comunale di Scurelle.

Art. 2 – oggetto di appalto

Le principali prestazioni di assistenza infermieristica sono individuabili in:

- assistenza sanitaria e infermieristica;
- prelievo di sangue e consegna delle provette presso il Laboratorio di Analisi a Borgo Valsugana;
- collaborazione con i medici operanti nella struttura, contribuendo attivamente ai servizi socio assistenziali e sanitari;
- gestione dei farmaci e di materiali sanitari (collocazione, custodia e conservazione) con le modalità necessarie a garantire efficacia e sicurezza d'impiego;
- tenuta delle registrazioni di competenza sanitaria e assistenziale in uso nell'Ente, anche per quanto attiene alla gestione dei farmaci e presidi.

Il servizio infermieristico dovrà essere svolto unicamente a favore di persone residenti a Scurelle.

Non è ammesso subappalto, nemmeno in parte o per talune delle prestazioni oggetto di servizio.

Art. 3 – modalità di erogazione del servizio

Il servizio infermieristico dovrà essere svolto per nr. 8 (otto) ore settimanali, due volte alla settimana, nei giorni di mercoledì e venerdì, in orario da concordare e con la necessaria presenza del Medico Responsabile di struttura.

Il servizio potrà essere sospeso per periodi brevi dovuti ad assenza per malattia o ferie del soggetto incaricato, ovvero in corrispondenza di festività nazionali, caso in cui l'Amministrazione potrà disporre la sospensione del servizio, o l'eventuale prestazione in diverse giornate della settimana, qualora sia, nella stessa, la disponibilità alla presenza da parte del Medico Responsabile di struttura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare, a titolo di opzione quantitativa, il servizio per ulteriori n. 2 (due) ore settimanali; l'attivazione dell'opzione è rimessa alla discrezionalità esclusiva della Giunta comunale, e non costituisce dunque diritto o pretesa dell'aggiudicatario. L'eventuale opzione sarà disposta con separato atto amministrativo al quale dovrà seguire autonomo atto negoziale nelle forme di scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 15 della L.P. 19.07.1990, n. 23.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre

all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni di aggiudicazione senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 – durata dell'appalto

La durata dell'affidamento del servizio di prestazioni infermieristiche oggetto del presente avviso avrà decorrenza da gennaio 2026 (dalla data di aggiudicazione) al 31 dicembre 2026.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, per un'ulteriore annualità e dunque sino al 31.12.2027, l'appalto di servizi, ad invarianza di condizioni tecnico-economiche, secondo la disciplina normativa in materia. L'opzione di proroga è rimessa alla discrezionalità esclusiva della Giunta comunale, e non costituisce dunque diritto o pretesa dell'aggiudicatario. L'eventuale proroga sarà disposta con separato atto amministrativo al quale dovrà seguire autonomo atto negoziale nelle forme di scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 15 della L.P. 19.07.1990, n. 23.

Art. 5 - corrispettivo

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio infermieristico oggetto del presente disciplinare è stabilito in complessivi Euro __,__. = (_____/__) orari, oltre oneri previdenziali e iva di legge se e in quanto dovuti.

Il costo per l'acquisto dei DPI e dello smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dall'espletamento del servizio, pari a presunti € 100,00.= a semestre, saranno rimborsati dietro presentazione di idonea documentazione di spesa.

Il corrispettivo sarà fisso per tutta la durata del contratto, nonché in caso di attivazione dell'opzione di proroga, senza che l'appaltatore possa vantare o prendere un adeguamento delle condizioni contrattuali.

È comunque fatta salva, nel caso di attivazione dell'opzione di proroga e quindi con esclusione della prima annualità di appalto, l'applicazione dell'art. 60, comma 3 lett. b) in materia di revisione prezzi, prendendo atto che il servizio oggetto d'appalto (servizi prestati da personale infermieristico – CPV 85141200, riferibili ai servizi sanitari – CPV 85100000-0) corrisponde a un CPV compreso tra quelli elencati alla tabella D.1 di cui all'art. 11, comma 2 lett. a) dell'allegato II.2bis al D. Lgs. 31.03.2023, n. 36, con la conseguenza che l'indice da applicare ai fini della verifica, al momento di attivazione eventuale dell'opzione di proroga, e della determinazione della variazione è il prezzo di produzione dei servizi (PPS, pubblicato con cadenza trimestrale sul sito istituzionale ISTAT, nella sezione ISTATData/indicatori di produttività). La clausola di revisione si attiva al verificarsi delle predette condizioni oggettive, qualora l'applicazione dei predetti indici determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Per far fronte agli eventuali maggiori oneri la stazione appaltante utilizza le somme a disposizione accantonate a titolo di opzione contrattuale.

Art. 6 – oneri specifici dell'appaltatore

In aggiunta agli oneri incombenti sull'appaltatore per effetto di legge, il soggetto aggiudicatario deve garantire la copertura del servizio attraverso personale qualificato, professionalmente idoneo all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato.

Le prestazioni sanitarie oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte nel pieno rispetto della legislazione sanitaria nonché delle norme di deontologia professionale, nel rispetto delle direttive del Medico Responsabile di struttura nonché in collaborazione con gli altri medici curanti operanti nel centro. Il personale che svolgerà il servizio sanitario è altresì tenuto al rispetto delle norme HACCP.

Art. 7 – garanzie definitive

L'aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, al netto di Iva e oneri previdenziali, incluse opzioni e rinnovi, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 76/2023.

Art. 8 – responsabilità

Il soggetto aggiudicatario è responsabile per i danni che dovessero occorrere agli ospiti, agli infermieri professionali o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto dell'affidamento e imputabili a responsabilità dei propri Associati/Dipendenti, come previsto dall'art. 2049 del Codice Civile. Allo scopo il soggetto aggiudicatario del servizio dovrà provvedere a presentare apposita polizza assicurativa RCT.

Art. 9 – risoluzione e recesso

Il Comune di Scurelle concedente potrà in qualunque momento recedere dal contratto di affidamento del servizio, per motivi di pubblico interesse ovvero qualora lo stesso risultasse carente e comunque non adeguato al livello richiesto.

Il recesso dal contratto di cui al comma precedente potrà essere disposto previa diffida formale della proprietà all'adempimento delle norme oggetto di violazione, comunque salva ogni eventuale azione di risarcimento per i danni arrecati.

Trattandosi di pubblico servizio, il recesso dell'appaltatore è ammesso solo per gravi motivi, e comunque con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi.

Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore.

Art. 10 – correttezza delle retribuzioni

Nel rispetto dell'art. 11 D. Lgs. 36/2023, il Professionista si impegna ad applicare il contratto collettivo di riferimento per l'esercizio di professioni sanitarie a eventuali lavoratori dipendenti o assimilati impiegati nell'esecuzione dell'incarico.

Art. 11 – termini e modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo del servizio svolto sarà effettuato con cadenza mensile entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica della regolarità di esecuzione della prestazione.

La relativa documentazione fiscale dovrà essere consegnata all'ufficio protocollo del Comune di Scurelle con allegata nota esplicativa delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (DURC) e di ogni altro requisiti per legge richiesto ai fini della prestazione di pubblico servizio e di ricezione di compensi pubblici.

Le fatture dovranno sempre riportare, a pena di sospensione nel pagamento, il CIG, i costi separati e gli estremi del provvedimento del Comune di impegno della specifica spesa.

Art. 12 – tracciabilità dei flussi finanziari

Il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine si obbliga a comunicare al Comune, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La convenzione è comunque risolta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 136/2010, il Codice CIG (_____) dovrà essere riportato obbligatoriamente su ciascuna fattura inviata al Comune, oltreché su tutti i documenti amministrativi e contabili della Società, sia cartacei che informatici, riguardanti il progetto.

Art. 13 – disposizioni fiscali

La sottoscrizione del contratto avverrà nelle forme di scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 15 della L.P. 19.07.1990, n. 23.

Sul contratto di appalto in questione non è dovuta l'imposta di bollo, in ragione dell'esenzione prevista per i contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00.= a' termini dell'allegato I.4, comma 1 D.Lgs. 36/2023, Tabella A, e secondo le indicazioni della circolare n. 22/E del 28.07.2023 dell'Agenzia delle Entrate in attuazione dell'art. 3 del decreto citato.

Art. 14 – disposizioni anticorruzione

Il Comune di Scurelle fa presente di aver adottato apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge n. 190/2012 e ss.mm., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione. Gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'appaltatore con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Scurelle che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo affidatario, per il triennio successivo alla cessazione. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni del contratto si impegna, ai sensi del summenzionato codice di comportamento ad osservare ed a far osservare ai propri associati o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice stesso.

Art. 15 – trattamento dei dati personali

In ragione del carattere di supersensibilità dei dati oggetto di trattamento nell'ambito dell'appalto di servizi, l'appaltatore garantisce il rigoroso e puntuale rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, adottando ogni azione utile alla garanzia del corretto trattamento dei dati degli utenti.

L'appaltatore esporrà apposita informativa sul trattamento dei dati personali durante il servizio e nei luoghi in cui lo stesso verrà prestato.

Art. 16 – norme e rinvii

In materia di esecuzione, efficacia del contratto e responsabilità si applicano le norme di diritto civile, nonché eventualmente penale, dall'ordinamento riconosciute.

Ogni controversia o eventuale divergenza in merito all'esecuzione della convenzione e non concordemente definita tra le parti sarà rimessa all'Autorità giudiziaria e si elegge come domicilio competente il Foro di Trento.

Oltre a quanto specificamente previsto dal presente capitolato, rimangono ferme le prescrizioni di cui al Regolamento sanitario interno dell'ambulatorio infermieristico del Centro Diurno dott. G. Toniolatti, le indicazioni formulate dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con nota dd. 3 gennaio 2011, prot. nr. 7.04/0000245, le prescrizioni stabilite con determinazione del Dirigente del Dipartimento saluti e solidarietà sociale della Provincia autonoma di Trento nr. 166 dd. 15 ottobre 2015 e nr.244 di data 23 dicembre 2015 nonché ogni disciplina normativa o regolamentare di settore ed eventuali linee guida ovvero direttivo od altri atti di indirizzo emanati o che dovessero essere approvati dalle competenti Autorità Sanitarie provinciali.
